



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2488 di data 21 maggio 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti la posa in opera di nuove linee di innevamento programmato lungo le piste da sci da discesa n. 7/3/17 denominata "CONTRABBANDIERI", n. 7/3/21 denominata "RACCORDO CONTRABBANDIERI – CIMA TONALE" e n. 7/3/26 denominata "RACCORDO S. BARTOLOMEO – VALBIOLO", ubicate nella stazione sciistica di Passo Tonale, in Comune di Vermiglio.**

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Sergio BETTOTTI | - Presidente |
| - dott. Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |
| - ing. Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il dott. Alessandro Silvestri, il geom. Antonio Nicolussi e il p.ind. Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 14 maggio 2018, con la quale la società Carosello Tonale S.p.A., con sede in Vermiglio, Località Passo del Tonale, Via Circonvallazione, 25, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti la posa in opera di nuove linee di innevamento programmato lungo le piste da sci da discesa n. 7/3/17 denominata "CONTRABBANDIERI", n. 7/3/21 denominata "RACCORDO CONTRABBANDIERI – CIMA TONALE" e n. 7/3/26 denominata "RACCORDO S. BARTOLOMEO – VALBIOLO", ubicate nella stazione sciistica di Passo Tonale, in Comune di Vermiglio.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Manuel Veronesi, datati maggio 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede il completamento dell'impianto d'innevamento programmato a servizio del versante sciistico di Valbiolo, in località Passo del Tonale, tramite la posa in opera di nuove linee di innevamento programmato, del tipo a bassa pressione, lungo le piste da sci di seguito indicate:

- pista n. 7/3/17 denominata "Contrabbandieri", nel suo tratto finale compreso il raccordo con la pista "Valbiolo": una linea d'innevamento con uno sviluppo di 339 m e n. 4 pozzetti attrezzati, circa;
- pista n. 7/3/21 denominata "Raccordo Contrabbandieri – Cima Tonale": una linea d'innevamento con uno sviluppo di 252 m e n. 3 pozzetti attrezzati, circa;
- pista n. 7/3/26 denominata "Raccordo S. Bartolomeo – Valbiolo": una linea d'innevamento con uno sviluppo di 369 m e n. 3 pozzetti attrezzati, circa.

I Lavori prevedono nel complesso operazioni di scavo a sezione ristretta, la posa in opera di condotte di alimentazione idrica, cavidotti elettrici di potenza, di comando, fibra ottica e messa a terra, di pozzetti attrezzati per il collegamento dei generatori di neve, il ritombamento degli scavi e infine il ripristino di tutte le superfici movimentate tramite la stesura del terreno vegetale preventivamente rimosso e accantonato e il rinverdimento con semina di miscuglio. I lavori, compresi in una fascia altimetrica tra i 1900 e 2290 m.s.l.m., verranno eseguiti per lotti in modo da ridurre al minimo l'estensione dell'area di intervento.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Carosello Tonale S.p.A., con sede in Vermiglio, Località Passo del Tonale, Via Circonvallazione, 25, ad eseguire i lavori concernenti la posa in opera di nuove linee di innevamento programmato lungo le piste da sci da discesa n. 7/3/17 denominata "CONTRABBANDIERI", n. 7/3/21 denominata "RACCORDO CONTRABBANDIERI – CIMA TONALE" e n. 7/3/26 denominata "RACCORDO S. BARTOLOMEO – VALBIOLO", ubicate nella stazione sciistica di Passo Tonale, in Comune di Vermiglio, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - nel caso di attraversamenti e/o parallelismi delle condutture idrauliche con le linee funiviarie esistenti dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella circolare del Servizio Impianti a fune n. 4/2015 del 19/05/2015;
 - l'eventuale aumento della superficie coperta da innevamento è soggetto a semplice comunicazione al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche, qualora non cambino portata, periodo o volumi già concessi, oppure andrà presentata, prima dell'ampliamento dell'impianto di innevamento, domanda di variante qualora anche uno solo dei suddetti parametri venisse cambiato;
 - l'eventuale rinvenimento di tronchi fossili durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere tempestivamente segnalato alla competente Stazione Forestale;
 - i rinverdimenti dovranno essere effettuati con particolare cura allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche venga inviata copia della presente deliberazione;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Sergio Bettotti -

AS/SD/fr